

(N. 2601)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2863)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

**di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro**

**(PELLA)**

**e col Ministro dell'Interno**

**(SCELBA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 OTTOBRE 1952

Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme

### DISEGNO DI LEGGE

—

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione 25 gennaio 1952, n. 296 di repertorio, stipulata, in forma pubblica amministrativa, tra il Demanio dello Stato, la Società concessionaria degli Stabilimenti demaniali di Recoaro ed il comune di Recoaro-Terme, in virtù della quale

viene assegnato al comune stesso, per la durata di anni otto, un contributo annuo a carico dell'esercizio aziendale.

#### Art. 2.

La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**

N. 296 di repertorio

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO.

**ATTO CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE, A FAVORE DEL  
COMUNE DI RECOARO-TERME, DI UN CONTRIBUTO ANNUO**

L'anno millenovecentocinquanta due (1952), il giorno venticinque del mese di gennaio, in Roma, nell'Ufficio del direttore generale del Demanio, in via del Quirinale n. 30.

Avanti a me, dottor Rosario Terrana fu Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualità di capo divisione, presso il Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa — a norma degli articoli 16 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e 95 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e senza l'assistenza dei testimoni, perchè i comparenti vi hanno col mio consenso rinunciato, si sono costituiti i signori:

1°) Avvocato Dante Crudele fu Alfonso, nato a Montecorvino Pugliano (Salerno) e domiciliato a Roma, nella qualità di direttore generale del Demanio, in rappresentanza dell'Amministrazione demaniale;

2°) Dottore ingegnere Pietro Maltauro di Giuseppe, in rappresentanza del comune di Recoaro-Terme, autorizzato ad intervenire nella stipula del presente atto con delibera consigliare in data 30 ottobre 1951, n. 28, debitamente approvata dall'Autorità tutoria (allegato A);

3°) Commendatore Emilio Rigamonti fu Costantino, nella qualità di consigliere delegato della Società per azioni « Stabilimenti demaniali di Recoaro », con sede in Milano, all'uopo delegato con delibera 12 novembre 1951 del Consiglio d'amministrazione della Società stessa (allegato B).

Le costituite parti, che hanno i requisiti voluti dalla legge e della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

## SI PREMETTE:

che con convenzione in data 28 giugno 1931, approvata con legge 6 giugno 1932, n. 1028, venne concesso alla Società « Stabilimenti demaniali di Recoaro » l'esercizio dell'Azienda patrimoniale dello Stato « Fonti demaniali di Recoaro » fino al 31 dicembre 1961;

che, a norma dell'articolo 4 della citata convenzione, l'utile netto dell'esercizio aziendale spetta, attualmente, per il 60 per cento al Demanio dello Stato e per il 40 per cento alla Società concessionaria;

che il comune di Recoaro-Terme ha più volte prospettato la necessità di ottenere l'assegnazione di un contributo, a carattere continua-

tivo, da parte dell'Azienda termale, quale concorso alla rilevante spesa che esso deve sostenere per l'esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonchè di quelle intese a ripristinare e sviluppare la sua attrezzatura urbanistica e turistica, rimasta gravemente danneggiata a causa degli eventi bellici, che richiedono l'impiego di somme eccedenti le modeste risorse del bilancio annuale;

che, per tali ragioni e nell'interesse stesso dell'Azienda termale, il Demanio dello Stato e la Società concessionaria sono venuti nella determinazione di aderire — in via del tutto eccezionale — alla richiesta del Comune assegnandogli, limitatamente alla durata di otto anni, un contributo annuo, a condizione che esso venga destinato alla realizzazione di tutte quelle provvidenze che rispondono alle effettive necessità di sviluppo e di valorizzazione della stazione di cura;

che occorre tradurre in atto formale le intese all'uopo intercorse.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

#### Art. 1.

La narrativa che precede forma parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2.

Il Demanio dello Stato e la Società « Stabilimenti demaniali di Recoaro » assegnano al comune di Recoaro-Terme un contributo per la durata di otto anni, a decorrere dall'esercizio 1950, nella misura di lire 30.000.000 per l'anno 1950 e di lire 10.000.000 per i successivi sette anni.

#### Art. 3.

L'onere relativo al contributo di cui al precedente articolo graverà sull'esercizio aziendale.

#### Art. 4.

L'assegnazione del detto contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto per la esecuzione di opere igieniche-sanitarie e stradali, nonchè di quelle intese a migliorare e sviluppare l'attrezzatura, anche nel campo turistico, della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

#### Art. 5.

Il versamento del contributo sarà effettuato al Comune, a cura della Società concessionaria dell'Azienda, in unica soluzione, entro il giorno 31 maggio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima riscossione, dovrà inviare non oltre il 31 marzo, al Ministero della finanze, Dire-

zione generale del Demanio, ed al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego, a norma dell'articolo 4, delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato, al fine di ottenere, semprechè l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

Art. 6.

La validità della presente convenzione è subordinata alla prescritta approvazione.

Letta, confermata e sottoscritta dalle parti contraenti e da me funzionario rogante.

*Firmati:* DANTE CRUDELE  
EMILIO RIGAMONTI  
PIETRO MALTAURO  
ROSARIO TERRANA, *funzionario rogante.*